



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 104**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Gidoni, Ciambetti, Finozzi, Montagnoli, Villanova, Gerolimetto, Valdegamberi, Fabiano Barbisan, Michieletto, Sandonà, Possamai, Finco, Rizzotto, Semenzato, Brescacin e Riccardo Barbisan

**PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE  
CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI  
CONSIMILI**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 21 dicembre 2015.

## **PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI CONSIMILI**

### *Relazione:*

*Le Confraternite enogastronomiche nascono con le finalità di diffondere e valorizzare la conoscenza delle componenti del gusto gastronomico e tradizionale dei prodotti locali, nelle componenti tecniche, storiche, di costume e di folklore. In passato le Confraternite avevano scopi principalmente religiosi: infatti con la denominazione di Confraternita si intendeva un'associazione pubblica di fedeli della Chiesa cattolica il cui fine peculiare e caratterizzante era l'incremento del culto pubblico, oltre all'esercizio di opere di carità, di penitenza e di catechesi non disgiunte dalla cultura.*

*Le prime notizie delle Confraternite si ebbero nel XI secolo: all'epoca gli aderenti si riunivano come volontari per assistere i prelati nella preparazione delle funzioni religiose.*

*Successivamente nel medioevo tali aggregazioni ebbero una evoluzione culturale: alcune di esse, infatti oltre al culto e al volontariato, all'arte, al teatro si dedicarono anche alla gastronomia: infatti al termine degli spettacoli teatrali era usanza cenare o pranzare con prodotti che provenivano dal territorio cui si esibivano. Nacquero così le Confraternite enogastronomiche, molto diffuse in Francia, in Spagna e anche in Italia dove se ne possono contare diverse centinaia e che oggi sono oggetto di un diffuso interesse, nonostante non se ne conosca con precisione il numero complessivo a causa della mancanza di un reale riconoscimento istituzionale.*

*Nell'ambito dei territori in cui operano esse ricoprono un ruolo fondamentale basti pensare al lavoro di ricerca e di valorizzazione della tradizione, di conoscenza del vino e della cucina, promuovendo e sostenendo quelle iniziative a carattere nazionale e internazionale che meglio interpretano la nostra gastronomia e vitivinicoltura.*

*Oggi in Veneto operano, in modo del tutto volontario e senza scopo di lucro, una trentina di sodalizi iscritti alla FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) alcuni con una conoscenza nazionale e internazionale come ad esempio: la Venerabile confraternita del Baccalà alla Vicentina (Sandrigo), la Confraternita del formaggio "Piave" (Feltre) e la Confraternita del Radicchio Rosso Veneto (Casaleone).*

*Allo scopo di sostenerne l'operato, con la presente proposta di legge si riconosce e si sostiene il ruolo socio-culturale delle associazioni e delle confraternite enogastronomiche presenti sul nostro territorio attraverso il riconoscimento istituzionale ritenendo opportuno creare un registro regionale al fine di riconoscere il lavoro che i sodalizi svolgono, senza finalità di lucro, nonché promuovere e sostenere l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto. A tal proposito si ricorda che la Regione Lombardia, con la legge regionale 23 maggio 2011, n. 10, ha già riconosciuto le confraternite e le associazioni per il ruolo di tutela che svolgono nel campo dei prodotti alimentari di qualità legati al territorio.*

*Nel dettaglio la proposta di legge prevede:*

- *l'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito di applicazione;*
- *l'articolo 2 individua i requisiti che le associazioni, confraternite e consimilari devono avere per poter accedere agli interventi di promozione da parte della Regione;*
- *l'articolo 3 istituisce il registro regionale delle associazioni;*
- *l'articolo 4 definisce le modalità di iscrizione;*
- *l'articolo 5 individua gli interventi atti a promuovere l'associazionismo enogastronomico;*
- *l'articolo 6 definisce le disposizioni attuative alla legge;*
- *l'articolo 7 riporta la norma finanziaria con relativa copertura.*

## **PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI CONSIMILI**

### **Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione.**

1. La Regione riconosce e promuove l'associazionismo enogastronomico quale strumento di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio veneto.

2. La Regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio.

### **Art. 2 - Requisiti delle associazioni.**

1. Sono destinatarie degli interventi di promozione della Regione, ai sensi dell'articolo 5, le associazioni enogastronomiche quali confraternite, accademie, magisteri e consimili a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) operino da almeno due anni;
- c) rispettino i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato);
- d) prevedano nel proprio statuto la principale finalità di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici del territorio, nonché di promozione della cultura enogastronomica e delle tradizioni locali attraverso l'organizzazione di iniziative sociali e culturali;
- e) abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 3.

### **Art. 3 - Registro regionale delle associazioni.**

1. Presso la Regione è istituito il registro regionale delle confraternite enogastronomiche e delle associazioni consimili aventi i requisiti di cui all'articolo 2, operanti nel territorio regionale.

2. La Regione predispose l'elenco regionale delle associazioni registrate.

3. La Regione pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle associazioni registrate.

### **Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale.**

1. La domanda di iscrizione nel registro regionale è presentata dal legale rappresentante dell'associazione al Presidente della regione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali e attestazione della consistenza numerica dell'associazione;
- c) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma.

2. La Regione provvede all'accettazione delle domande di iscrizione nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6.

3. Le associazioni entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno trasmettono alla regione una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella in programma, una autocertificazione del legale rappresentante che attesti il

permanere dei requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale e le eventuali variazioni dello statuto, delle cariche sociali e delle sedi operative.

4. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dal registro regionale.

5. Le singole associazioni possono costituire confederazioni di carattere regionale.

#### **Art. 5 - Interventi per la promozione dell'associazionismo enogastronomico.**

1. La Regione persegue le finalità previste dalla presente legge favorendo le iniziative degli enti locali e delle associazioni attraverso:

a) il sostegno di specifici progetti, anche mettendo a disposizione spazi e attrezzature regionali;

b) servizi di promozione, informazione e assistenza al consumatore, anche d'intesa con le strutture di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dei piatti tipici presenti sul territorio, con particolare riferimento ai consorzi di tutela, ai consorzi di promozione, ai soggetti giuridici in possesso dei marchi provinciali, regionali, nazionali e comunitari e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei pubblici esercizi nel settore della ristorazione.

#### **Art. 6 - Disposizioni di attuazione.**

1. La Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi entro e non oltre novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, disciplina termini e modalità per l'accettazione delle domande di iscrizione nel registro regionale, nonché requisiti, strumenti e modalità per beneficiare degli interventi previsti dall'articolo 5.

2. La Giunta regionale adotta, inoltre, tutte le deliberazioni necessarie per dare attuazione a quanto previsto dalla presente legge.

#### **Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Alle spese correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificate in euro 5.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, si fa fronte mediante prelevamento delle risorse allocate nell'upb 0074 "Informazione, promozione e qualità per il turismo"; contestualmente la dotazione dell'upb U0070 "Promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità" è incrementata di euro 5.000,00 per l'esercizio 2015.

## INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione. ....	3
Art. 2 - Requisiti delle associazioni. ....	3
Art. 3 - Registro regionale delle associazioni. ....	3
Art. 4 - Modalità di iscrizione nel registro regionale.....	3
Art. 5 - Interventi per la promozione dell' associazionismo enogastronomico. ....	4
Art. 6 - Disposizioni di attuazione. ....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	4